

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro della sanità

(BINDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1997

—————

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171,
recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La delega conferita al Governo con legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione ed il riordino del Servizio sanitario nazionale, ha inciso anche sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il cui ordinamento era disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Al riordino degli stessi si è provveduto con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, recante le disposizioni fondamentali ed i criteri per l'emanazione entro un anno dei regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto.

Questi ultimi, ancorchè predisposti nei termini, per un verso non hanno ottenuto il visto della Corte dei conti, a causa di taluni profili di illegalità rispetto al decreto legislativo predetto, per l'altro hanno visto vulnerato il loro stesso fondamento, cioè il decreto legislativo n. 269 del 1993, censurato in parte dalla Corte costituzionale con sentenza n. 338 del 25 luglio 1994, su ricorso proposto dalle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

A queste ultime è stata riconosciuta una posizione non marginale negli organi di amministrazione attiva degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (consigli di amministrazione) e di controllo (collegio dei revisori).

Ciò ha comportato la necessità di provvedere con decretazione d'urgenza alla gestione commissariale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non potendosi insediare i nuovi consigli di amministrazione, la cui composizione e competenza dovevano essere disciplinate con il regolamento - non emanato - di cui all'articolo 3, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 269 del 1993.

Invero, la gestione amministrativa di detti istituti ha la sua origine remota nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che all'articolo 6 conferisce al Ministro della sanità la potestà di sciogliere il consiglio d'amministrazione, vuoi nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, vuoi in presenza di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie; detta norma prevede che il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi. Il decreto legislativo n. 269 del 1993, all'articolo 7, comma 2, ha prorogato gli organi ordinari e straordinari degli IRCCS, in essere al 3 agosto 1993, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e del direttore generale, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. A tale data, non essendo stato emanato il regolamento degli organi degli istituti, come sopra evidenziato, è stato necessario prorogare i commissari straordinari in carica o nominarne altri per effetto della scadenza, in base alla disposizione del predetto articolo 7, comma 2, che ha disposto la cessazione dei precedenti consigli di amministrazione. Ciò si è potuto realizzare mediante decretazione di urgenza, protrattasi fino al decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4. Tale legge per un verso ha ulteriormente prorogato le gestioni commissariali fino al prossimo 30 giugno, e per l'altro ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge adottati a partire dal 1994.

Nei quasi tre anni di gestione monocratica degli istituti (o durata superiore per gli istituti già in regime di commissariamento al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 269 del 1993) sono sorte non poche difficoltà nel rapporto fra commissari straordinari e dirigenza degli IRC-

CS a causa della disarmonia fra l'ordinamento tuttora vigente previsto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980 e la gestione commissariale tendenzialmente aziendale in parallelismo con l'impianto delle aziende ospedaliere *ex* articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il provvedimento urgente in titolo consta di un solo articolo, suddiviso in due commi: in base ad essi il Ministro della sanità è autorizzato a nominare, con effetto dal 1° luglio 1997, commissari straordinari per la gestione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico.

La stessa disposizione orienta la scelta dei commissari straordinari da parte del Ministro della sanità nel senso che occorre tener conto della qualificazione dei nominandi, dotati di comprova-

ta esperienza scientifica o amministrativa nel settore pubblico o privato. Con la nomina si instaura un rapporto fiduciario fra il Ministro della sanità ed il commissario, sicchè alla flessione della fiducia accordata può seguire la revoca della nomina con provvedimento motivato.

La disposizione urgente prevede altresì che il Ministro possa nominare uno o più vice-commissari, anche in relazione alla dimensione dell'ente.

Con l'accluso decreto-legge si intende chiudere la lunga gestione straordinaria degli istituti, contando che alla cessazione del mandato dei commissari scelti in base al presente decreto si possa realizzare il nuovo modello di gestione degli istituti così come previsto dall'apposito disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (atto Camera n. 3856).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1997

Disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire continuità agli organi di gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle more del riordinamento degli stessi, già avviato con il disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, all'esame della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sino all'avvenuto riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati I.R.C.C.S., con decreti del Ministro della sanità sono nominati, in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, i commissari straordinari degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico con effetto dal 1° luglio 1997. I commissari straordinari sono individuati tra personalità di comprovata esperienza scientifica o amministrativa nel settore pubblico o privato; possono, altresì, essere nominati uno o più vice commissari in relazione alle dimensioni dei singoli I.R.C.C.S.

2. I commissari straordinari e i vice commissari di cui al comma 1 sono revocabili dal Ministro della sanità in qualunque momento e cessano, comunque, all'atto dell'insediamento degli organi ordinari, che dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dei regolamenti di riordinamento degli I.R.C.C.S.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1997.

SCÀLFARO

PRODI - BINDI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

